

Al Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta del Cerrano
Casella Postale n.34 - 64025 Pineto (TE)
Email: info@torredelcerrano.it
PEC: torredelcerrano@pec.it

PER CONSEGNA A MANO:
VILLA FILIANI via d'Annunzio
90 Pineto (Te)

Oggetto: **Richiesta autorizzazione attività di Piccola Pesca Artigianale in AMP Torre del Cerrano.**

Io sottoscritto _____ nato a _____ il _____
e residente in Via/Piazza _____ città _____ cap _____, titolare
della licenza di pesca matr. N. _____, nome barca _____
all'alaggio denominato _____ raggiungibile ai seguenti riferimenti
tel. _____ email _____,

CHIEDE

l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di PICCOLA PESCA ARTIGIANALE, ai sensi dell'art.25 del D.M. n.11 del 12 gennaio 2017, Regolamento di Esecuzione e Organizzazione, all'interno dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano per l'anno _____,

Il sottoscritto, dichiara di aver preso visione del Regolamento sopra richiamato e delle normative vigenti inerenti i divieti di pesca all'interno dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano, si impegna al rispetto di quanto ivi previsto, consapevole che qualunque violazione delle stesse può portare alla revoca della presente autorizzazione nella forma e nei modi previsti dalla normativa vigente. Nello specifico si è a conoscenza di quanto indicato all'Art.25 del DM 11/2017:

3. Nelle zona C e D e' consentita, previa autorizzazione del soggetto gestore, la piccola pesca artigianale riservata ai pescatori residenti nei comuni di Pineto e Silvi nonche' alle imprese e alle cooperative di pesca aventi sede legale nei suddetti comuni, e interamente costituite da soci residenti nei comuni di Pineto e Silvi alla data di entrata in vigore del decreto di istituzione, nel rispetto delle seguenti modalita':

- a) con rete da posta fissa, disposta a distanza minima dalla costa di 500 metri, per una lunghezza massima di 1000 metri per pescatore, aumentando di 1000 metri per ogni pescatore imbarcato, fino ad un massimo di 4000 metri, con maglia di dimensioni non inferiori a 40 millimetri per ogni unita' da pesca;
- b) con nasse disposte ad una distanza minima dalla costa di 500 metri, con numero di trappole per unita' da pesca non superiore a 200;
- c) con cestini per la pesca delle Lumachine di mare (*Nassarius mutabilis*) per un massimo di trappole per unita' da pesca non superiore a 300 per un massimo quantitativo di kg 70 per unita' da pesca con una persona a bordo piu' kg 20 per ogni membro di equipaggio aggiunto.

Il sottoscritto si impegna a comunicare annualmente [...] i periodi di pesca, i dati sulle catture, gli attrezzi utilizzati e le modalita' di pesca all'interno dell'area marina protetta ai fini del monitoraggio.

Consapevole altresì delle norme sul rispetto della privacy si autorizza codesto Ente al trattamento dei dati personali per il procedimento inerente la presente richiesta.

Si allega alla presente copia del proprio documento di identità che dimostri la residenza nei Comuni di Pineto o Silvi alla data del 21 ottobre 2009 o documento attestante la sede legale dell'impresa alla medesima data.

Si chiede di voler recapitare il riscontro alla presente al seguente indirizzo (se diverso):

Sig./Sig.ra _____ Via/Piazza _____
Città _____ cap _____
Email: _____
Località _____ data _____

In fede
(Firma)

.....

Allegato Articoli relativi alla Piccola Pesca del Regolamento di Esecuzione e Organizzazione

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 12 gennaio 2017 - Approvazione del regolamento di esecuzione e organizzazione dell'Area marina protetta denominata «Torre del Cerrano».
(GU n.24 del 30-1-2017)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA «TORRE DEL CERRANO» (ex art. 28, comma 5, legge 31 dicembre 1982, n. 979)

TITOLO I - ISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta «Torre del Cerrano», nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'area marina protetta medesima, come delimitata ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 ottobre 2009 istitutivo dell'area marina protetta e nel rispetto della zonazione e della disciplina generale delle attività consentite di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 28 luglio 2009, n. 218.

2. Le disposizioni del presente regolamento costituiscono anche le misure di conservazione per il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT7120215 «Torre del Cerrano» e relativa designanda ZSC, coincidente con il territorio dell'area marina protetta.

[...]

Art. 25. Disciplina dell'attività di pesca professionale e di piccola pesca artigianale

1. In tutta l'area marina protetta non è consentita la pesca con attrezzi trainati, con sciabica, con turbo-soffianti, con reti derivanti e a circuizione, con fonti luminose, né l'acquacoltura e il ripopolamento attivo.

2. Nella zona B non è consentita qualunque attività di pesca professionale e piccola pesca artigianale.

3. Nelle zone C e D è consentita, previa autorizzazione del soggetto gestore, la piccola pesca artigianale riservata ai pescatori residenti nei comuni di Pineto e Silvi nonché alle imprese e alle cooperative di pesca aventi sede legale nei suddetti comuni, e interamente costituite da soci residenti nei comuni di Pineto e Silvi alla data di entrata in vigore del decreto di istituzione, nel rispetto delle seguenti modalità:

a) con rete da posta fissa, disposta a distanza minima dalla costa di 500 metri, per una lunghezza massima di 1000 metri per pescatore, aumentando di 1000 metri per ogni pescatore imbarcato, fino ad un massimo di 4000 metri, con maglia di dimensioni non inferiori a 40 millimetri per ogni unità da pesca;

b) con nasse disposte ad una distanza minima dalla costa di 500 metri, con numero di trappole per unità da pesca non superiore a 200;

c) con cestini per la pesca delle Lumachine di mare (*Nassarius mutabilis*) per un massimo di trappole per unità da pesca non superiore a 300 per un massimo quantitativo di kg 70 per unità da pesca con una persona a bordo più kg 20 per ogni membro di equipaggio aggiunto.

4. È consentito, previa autorizzazione del soggetto gestore, l'accesso e il transito alle imbarcazioni per la pesca dei molluschi bivalvi, turbo-soffianti, nella sola zona D, per il tempo strettamente necessario all'attraversamento dell'area marina protetta senza alcuna possibilità di sosta o rallentamento e sempre e comunque con la draga fuori dall'acqua.

5. L'ancoraggio degli attrezzi e delle unità da pesca è consentito esclusivamente nell'esercizio delle attività di prelievo.

6. Il soggetto gestore, ai fini delle attività di controllo e monitoraggio, fornisce ai soggetti autorizzati, appositi contrassegni autorizzativi propri dell'area marina protetta, non fondonabili né imitabili, da apporre ai segnalamenti marittimi degli attrezzi da pesca già previsti ai sensi della normativa vigente.

7. Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità da pesca e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché il rilascio di rifiuti solidi o liquidi.

8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di durata annuale e rinnovabile, alla piccola pesca artigianale, i soggetti legittimati devono presentare richiesta presso il soggetto gestore entro il 31 gennaio di ogni anno, e contestualmente fornire una formale dichiarazione di presa visione del decreto di istituzione dell'area marina protetta, del regolamento di disciplina, del presente regolamento e di eventuali disciplinari provvisori annuali.

9. I soggetti autorizzati alle attività di piccola pesca artigianale devono comunicare annualmente, su apposito modulo predisposto dal soggetto gestore, i periodi di pesca, i dati sulle catture, gli attrezzi utilizzati e le modalità di pesca all'interno dell'area marina protetta ai fini del monitoraggio. Tali comunicazioni vengono riportate su un apposito registro tenuto dal soggetto gestore, delle cui annotazioni viene rilasciata copia ai soggetti stessi.

10. Al fine di consentire il ricambio generazionale tra gli operatori della pesca, nel caso di cessazione delle attività di pesca da parte di soggetti autorizzati dal soggetto gestore, il diritto all'autorizzazione, anche in deroga al precedente comma 3, è trasferibile ad altro soggetto, purché rientrante nei termini di cui al precedente comma 3, e nei limiti dello sforzo di pesca dell'operatore che cessa l'attività.

11. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, sulla base degli esiti del monitoraggio dell'area marina protetta, il soggetto gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, di disciplinare ulteriormente le modalità di prelievo delle risorse ittiche, indicando in particolare:

a) caratteristiche e quantità degli attrezzi da pesca utilizzabili per ogni unità da pesca;

b) calendario delle attività di pesca comprendente giornate ed orari per particolari attività;

c) misure minime di cattura delle specie aliquote commerciali e non;

d) misure di tutela in riferimento a particolari specie minacciate o a rischio;

e) il divieto di accesso a determinate aree e per specifici periodi.

[...]

Art. 39. Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento, si fa riferimento alle norme contenute nella legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche, nonché alle disposizioni contenute nel decreto istitutivo del 21 ottobre 2009 e nel regolamento di disciplina approvato con decreto del 28 luglio 2009, n. 218.